

Valutazione della prova indiziaria da parte del giudice e motivazione della sentenza. Il nuovo articolo 546 cod. proc. pen.

1. Premessa

Il confronto tra le esperienze, le soluzioni in diritto, stilistiche e pratiche, consente, a tutti noi, di offrire sentenze migliori, chiare e complete.

Sul mio modo di scrivere le sentenze, oltre alla formazione, centrale e decentrata, alle diverse funzioni, per le quali ho letto tantissimi provvedimenti giudiziari, agli insegnamenti di bravissimi presidenti di collegio e di sezione, hanno inciso, in particolare, due eventi.

1.1. Il primo fu la lettera aperta inviata a tutti i magistrati da alcuni colleghi della Corte di cassazione - che non ho ritrovato ma il cui testo ho conservato in un file del 2011, ma che vi allego - che conteneva indicazioni ancor oggi utili sul come evitare annullamenti, i più frequenti, collegati alla mancanza totale o al vizio della motivazione¹. Feci miei quei suggerimenti, rividi tutti i modelli di sentenza e di dispositivo e ne preparai altri più completi, grazie ai quali il rischio di omissioni, totali o parziali, era ridotto al minimo.

La lettera, oltre agli utili consigli, aveva alla sua base l'idea del legame profondo tra legittimità e merito ed un approccio pragmatico chiaro: chi scrive deve pensare anche a quelli che verranno dopo, a quelli che dovranno leggere e valutare, fornendo tutte le informazioni utili e necessarie ai giudizi successivi.

1.2. Il secondo evento fu la partecipazione all'ultimo corso - Laboratorio di linguistica giudiziaria, Roma 12-14 novembre 2012 - organizzato dalla nona commissione del CSM che si occupava della formazione dei magistrati. Siamo nell'epoca che precede la SSM. Dopo aver frequentato il corso, ho cambiato il *modo* di scrivere le sentenze: ho lavorato sul linguaggio ed i tempi verbali, ad esempio ho abbandonato l'imperfetto narrativo dopo aver ascoltato la relazione del prof. Sabatini, ed ho cercato in ogni modo di evitare il *giuridichese*; la sentenza è, oggi, divenuto un *media*, un mezzo di comunicazione diretto anche al popolo italiano nel cui nome la sentenza è emessa².

1.3. Ho, poi, trovato molto utili i criteri formali per la redazione delle sentenze delle sezioni penali della Corte di cassazione quale ulteriore miglioramento del prodotto «sentenza» che ha avuto quale conseguenza pratica di uniformare le citazioni, evitare l'uso di termini impropri, uno stile grafico unico come unico è l'ufficio.

1.4. Infine, poiché analizzerò la giurisprudenza sulla motivazione della sentenza e sulla prova indiziaria, vorrei ricordare che la dottrina³ legge nelle nostre sentenze due diversi ed

¹ Nella stessa logica, si può leggere «Avvertenze dalla Corte di Cassazione», con sottotitolo «Il dialogo tra legittimità e merito può evitare i piccoli errori e le inconsapevolezze che moltiplicano le ragioni di ricorso e allungano i tempi dei processi», di Luigi Marini, pubblicato in *Questione Giustizia* il 20/03/2014.

² Su *Questione Giustizia*, nell'articolo «Vademecum per scrivere una motivazione» del 19-11-2014, ho sintetizzato in una sorta di decalogo, gli utilissimi consigli ricevuti al corso.

³ Le critiche possono leggersi ad esempio in «Processo mediatico e processo penale. Per un'analisi critica dei casi più discussi. Da Cogne a Garlasco» a cura di Carlotta Conti (Giuffrè Editore, 2016).

antitetici orientamenti: quello della scienza del dubbio – in cui si colloca la giurisprudenza a partire dalla sentenza Franzese - che nella raccolta e nella valutazione delle prove applica il metodo scientifico, il tentativo di smentita ed il criterio del ragionevole dubbio, e quello della cd. convergenza del molteplice, legato più alla cultura inquisitoria.

L'adesione all'uno o all'altro orientamento può determinare interpretazioni antitetiche sul rapporto con gli atti delle indagini preliminari, sulla prova scientifica e quella indiziaria, sul diritto delle parti all'accesso alla prova, alla perizia, conflitti sulle questioni scientifiche, sull'onere della prova della correttezza delle modalità di repertazione e dell'assenza di contaminazione dei reperti mediante il rispetto delle *best practices*. L'adesione alla scienza del dubbio determina il superamento del brocardo *iudex peritus peritorum*⁴.

2. L'imbuto.

L'imbuto rappresenta, graficamente, il rapporto tra sentenza di primo grado, di appello e di legittimità nell'attuale sistema normativo e giurisprudenziale.

2.1. La motivazione della sentenza di primo grado deve essere necessariamente completa, perché in tale fase processuale i caratteri del giudizio di merito si espandono al massimo; completezza nella ricostruzione del fatto e nella soluzione tra tesi ed antitesi.

L'obbligo di completezza è strumentale anche per il funzionamento del sistema perché è strettamente collegato al principio di specificità dell'impugnazione, come acutamente osservato dalla sentenza Galtelli delle Sezioni Unite⁵.

2.2. L'appello costituisce ancora un'impugnazione «a critica libera», come affermato dalle Sezioni Unite Galtelli, perché non sono tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi che possono essere formulati; l'appello non è, però, un nuovo giudizio sganciato da quello di primo grado⁶.

⁴ Cfr. P. Tonini e D. Signori, *Il caso Meredith Kercher*; si veda in particolare pag. 141 e l'analisi della sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2015.

⁵ La massima di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, è: «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».

⁶ Sul tale punto, mi sembra utile riportare la motivazione della sentenza Galtelli, pronunciata prima delle modifiche apportate all'art. 581 cod. proc. pen.:

«7.3. Sul piano sistematico, la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull'esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost...».

L'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. determina la cognizione del giudice di appello «limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» e, inoltre, attribuisce poteri di ufficio che concernono la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, le circostanze attenuanti e, quando occorre, il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.

L'impugnazione sui punti della decisione a cui si riferiscono i motivi, il principio di specificità intrinseca ed estrinseca dell'impugnazione, la nuova formulazione e la lettura complessiva dell'art. 581 cod. proc. pen., «stringono» di fatto la motivazione della sentenza di appello che deve essere incentrata sulla risposta ai motivi; motivi, però, che si incentrano di più, rispetto al passato, nella contestazione della ricostruzione del fatto mediante le questioni sulle prove (art. 581, lett. b, cod. proc. pen., che impone «l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione»), e sulla necessità, a pena di inammissibilità⁷, del confronto costante con la sentenza di primo grado, per le ragioni in fatto ed in diritto. Assumono, in sostanza, maggiore rilevanza il confronto con la motivazione della sentenza di primo grado e l'obbligo di risposta ai motivi, in fatto ed in diritto, che tale motivazione contestano. L'esperienza di questi anni insegna che la maggioranza delle sentenze di appello non effettua una autonoma ricostruzione del fatto ma verifica se quella effettuata dal primo giudice sia corretta, rispondendo ai motivi di appello: è un metodo, corretto, determinato non solo da esigenze di carico.

2.3. Il cerchio si stringe sempre di più nel giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione è indubbiamente un mezzo di impugnazione a critica vincolata⁸, perché è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge o, fuori dei casi previsti dagli art. 569⁹ e 609, comma 2¹⁰, cod. proc. pen., per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. La motivazione è ancora di più correlata alla risposta ai motivi e la natura del giudizio fa sfumare la ricostruzione del fatto.

3. I requisiti formali della sentenza

Ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza è nulla nel caso previsto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., cioè nei casi di mancanza o di apparenza della motivazione, se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo o se manca la sottoscrizione del giudice.

L'art. 546 cod. proc. pen. prevede, però, dei requisiti formali.

⁷ L'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. dispone che «L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione».

⁸ L'art. 609 cod. proc. pen., «Cognizione della corte di cassazione», al comma 1 prevede: Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

⁹ L'articolo disciplina il ricorso immediato per cassazione.

¹⁰ Così il comma 2 dell'art. 609 cod. proc. pen.: La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

3.1. Alla lett. a), si prevede che la sentenza, a differenza dell'ordinanza, contenga l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata.

L'intestazione «in nome del popolo italiano» attribuisce alla sentenza la solennità che deriva dall'essere la massima espressione dell'esercizio della giurisdizione, in collegamento con l'art. 101 Cost.¹¹

3.2. Quanto all'indicazione dell'autorità che ha pronunciato la sentenza, la norma è sempre stata interpretata nel senso che nell'intestazione della sentenza si indicano l'ufficio giudiziario ed il nome del o dei giudici che hanno proceduto alla deliberazione: ciò tenuto conto, da un lato, dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui «Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento»; dall'altro della necessità di individuare, nelle decisioni collegiali, il presidente e l'estensore che dovranno anche sottoscrivere la sentenza¹².

L'omessa indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata non determina la nullità della sentenza e tale autorità può essere anche individuata mediante l'analisi degli atti¹³.

Tale indicazione serve anche per individuare il giudice dell'impugnazione.

È, però, pacifico che, tra i requisiti formali, non vi sia l'indicazione del nome del giudice o dei componenti dell'organo collegiale né tale mancanza determina la nullità della sentenza¹⁴.

Ne consegue che l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità¹⁵.

3.3. Anche il requisito di cui alla lett. b) - le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private - non è previsto a pena di nullità sicché eventuali errori possono essere corretti con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. Così Sez. 5, n. 535 del 21/02/1995, Spataro, Rv. 201047 - 01, secondo cui l'incertezza sulla data di nascita riportata nell'intestazione della sentenza non comporta nullità; fattispecie nella quale la S.C. ha provveduto, in presenza della duplice data di nascita

¹¹ La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

¹² Cfr. l'art. 154 disp. att. cod. proc. pen.

¹³ Sez. 6, n. 6559 del 20/04/1998, Calone, Rv. 210916 - 01, affermò il principio per cui è priva di conseguenze sul piano processuale la mancata indicazione nell'estratto notificato all'imputato della sentenza di primo grado dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, in quanto tra le ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma terzo, e 546, comma terzo, cod. proc. pen., non è compresa l'indicazione prevista dalla lettera a) del comma primo dell'art. 546.

La Corte confermò la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto comunque priva di fondamento la censura - dedotta con i motivi di appello -, sia perché dal decreto di citazione risultava che il giudice si identificava nel Pretore di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, sia perché, costituendo le sezioni distaccate mere articolazione delle preture circondariali, l'autorità è comunque agevolmente identificabile.

¹⁴ Sez. 6, n. 12485 del 28/10/1991, Pispicia, Rv. 190167 - 01; cfr. Sez. 1, n. 43069 del 03/06/2019, Carrella, non massimata; cfr. Sez. 5, n. 34680 del 09/03/2015, Stucchi, Rv. 265671 - 01 per cui l'omessa indicazione, nell'intestazione dei provvedimenti, ivi compresa la sentenza, dei nomi dei componenti del collegio giudicante non è causa di nullità, non rientrando detto incombente fra quelli previsti dalla legge a pena di nullità.

¹⁵ Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 01, che riprende Sez. U, n. 28 del 27/09/1995, Ricci, Rv. 202402 - 01; per la sentenza Alloro, si tratta «... in tal caso, non di una nullità assoluta ma di un mero errore materiale nella intestazione della sentenza e di una semplice irregolarità formale, in quanto la reale situazione trova incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento ...».

dell'imputato riportata, nell'epigrafe della sentenza impugnata alla eliminazione della data erronea, mediante la correzione dell'errore materiale.

Il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, Borella, Rv. 252403 – 01, secondo cui l'incertezza sulla data di nascita dell'imputato, riportata nell'intestazione della sentenza, non comporta nullità, quando è comunque possibile l'esatta identificazione del soggetto al quale la sentenza medesima si riferisce¹⁶.

Vi sono altri due requisiti della sentenza la cui presenza serve sia a chi stende la motivazione ma anche a tutti quelli che dovranno con essa confrontarsi.

3.4. Ad esempio, quanto all'imputazione (art. 546, lett. c, cod. proc. pen.) è del tutto pacifico in giurisprudenza che la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo¹⁷.

3.5. Anche l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti, requisito previsto dalla lett. d), non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876 – 01) e l'eventuale indicazione erronea potrà essere corretta mediante la procedura della correzione dell'errore materiale¹⁸.

A prescindere dalla sussistenza o meno della nullità, per ragioni di coerenza e di chiarezza è del tutto indispensabile che la sentenza riporti l'imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio (o nel decreto di citazione diretta), con le sue eventuali vicende (art. 516-518 cod. proc. pen.) perché è l'imputazione costituisce l'oggetto principale della decisione che dovrà essere sottoposta a verifica nei giudizi di impugnazione.

È l'imputazione, quale enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, oggetto di prova (ex art. 187, comma 1, cod. proc. pen.) e, di conseguenza, della motivazione.

3.6. Analogamente, le conclusioni delle parti costituiscono uno degli elementi su cui deve confrontarsi il giudice con la motivazione: le conclusioni indicano i punti della decisione sollecitati

¹⁶ L'orientamento è costante: si legga Sez. 2, n. 2334 del 01/12/2023, Petrosino, non massimata, in cui si afferma che «L'erronea indicazione della data di nascita e del luogo di residenza dell'imputato ... non comportano nullità e la Corte di merito, in presenza di tali inesattezze nell'epigrafe della sentenza impugnata ha provveduto alla loro eliminazione, mediante la correzione dell'errore materiale, non essendovi dubbio circa identificazione dell'imputato, compiuta in maniera esauriente e completa in precedenza, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità (l'imputato infatti aveva eletto domicilio)».

¹⁷ Sez. 3, n. 28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279968 – 01: nel caso esaminato era stato riportato un capo di imputazione non relativo all'imputata ma ad altro soggetto; per la Corte si è trattato di un refuso; nello stesso senso Sez. 6, n. 43465 del 07/10/2015, Tomasino, Rv. 265130 – 01: fattispecie relativa all'apposizione nell'epigrafe della sentenza di un capo di imputazione estraneo rispetto a quelli considerati nella motivazione e nel dispositivo.

¹⁸ Cfr. Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv. 275831 – 01: in caso di contrasto sulle conclusioni delle parti tra il contenuto del verbale di udienza e l'intestazione della sentenza deve darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso (in motivazione, la Corte ha precisato che l'errata indicazione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza non comporta alcuna nullità della sentenza ed è emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.).

dalle parti e su cui dovrà essere fornita una adeguata risposta; sono un'espressione concreta del contraddittorio.

È preferibile che le conclusioni riportate nel verbale riassuntivo di udienza siano trascritte integralmente nell'intestazione della sentenza: ciò può fornire al giudice, unitamente all'imputazione correttamente riportata, anche la traccia della sua decisione, dei punti su cui dovrà incentrarsi la motivazione ed è utile per i giudici delle impugnazioni.

Se la difesa eccepisce la nullità della sentenza per la mancata verbalizzazione di richieste difensive o delle conclusioni della difesa, deve darne la prova, in base al principio ex art. 187, comma 2, cod. proc. pen.: in mancanza fa fede il contenuto del verbale riassuntivo. Per altro, la giurisprudenza¹⁹ è costante nell'affermare, in tema di nullità della sentenza, che l'asserita mancata verbalizzazione di richieste difensive o delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità ove non vengano specificate nell'impugnazione sia il contenuto delle richieste non verbalizzate che il pregiudizio derivato dal loro mancato esame.

Sussiste la nullità della sentenza nel caso vi sia stato il totale impedimento alla difesa²⁰ di proporre le proprie richieste finali o il rigetto della richiesta di prendere per ultima la parola; non sussiste la nullità nel caso in cui la mancata presentazione delle conclusioni della difesa dipenda dall'inerzia del difensore, presente in udienza e rimasto inattivo per sua scelta²¹.

4. La lett. e) dell'art. 546 cod. proc. pen.

Riporto il testo della lett. e) dell'art. 546 cod. proc. pen. in vigore dal 3 agosto 2017:

e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali;

L'obbligo di motivazione concerne dunque le questioni sostanziali e processuali, la punibilità ed il trattamento sanzionatorio in generale, la responsabilità civile da reato.

4.1. La ratio

L'art. 546, lett. e), cod. proc. pen. prevede una serie di criteri sostanziali nella redazione della sentenza affinché sia possibile la verifica della decisione del giudice e il controllo delle parti

¹⁹ Sez. 4, n. 22090 del 04/04/2019, Valente, Rv. 276090 – 01

²⁰ O alle parti: cfr. Sez. 2, n. 52608 del 05/12/2014, De Gluadi, Rv. 261547 – 01, secondo cui è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. la sentenza il cui dispositivo sia stato letto in udienza senza aver preventivamente consentito al pubblico ministero e ai difensori di discutere il processo.

²¹ Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266478 – 01.

e del giudice dell'impugnazione; è il «presidio ... contro il rischio che la decisione si fondi su un'intima quanto insondabile intuizione del giudice» ed attua i principi della Costituzione e sovranazionali.

Il passo che segue, di Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753 – 01, in motivazione, esprime in modo sintetico, preciso ed efficace anche il mio pensiero:

«3.4. Soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), esercizio della funzione giurisdizionale da parte di magistrati autonomi e indipendenti (artt. 102, 104 e 106 Cost.), attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato per legge (art. 111, comma 1, Cost.), obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6, Cost.), controllo esercitabile dalla Corte di cassazione su tutte le sentenze e su tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali (art. 111, comma 7, Cost.), sono valori che qualificano, sul piano processuale, il quomodo della giurisdizione, e che sono posti, sul piano sostanziale, a presidio e garanzia del principio di legalità e, con specifico riferimento alla materia penale, del principio di riserva assoluta di legge (art. 25, comma 2, Cost.), nonché dell'inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), del domicilio (art. 14 Cost.), della libertà e segretezza della corrispondenza (art. 16 Cost.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

In questo contesto ordinamentale di matrice costituzionale, la motivazione assolve all'onere di chiarire se, e come, la regola generale e astratta (la legge, in senso lato) sia stata esattamente applicata al caso concreto e di evitare, attraverso il controllo di merito e, infine, di legittimità, che affondi le sue radici in una volontà diversa da quella della legge cui il giudice è soggetto; la motivazione assolve all'onere di spiegare perché il diritto inviolabile ha potuto esser compresso, se ed in che modo sia stato rispettato il diritto di difesa, se ed in che modo l'esercizio di tale diritto abbia potuto contribuire a confezionare la regola del caso concreto. L'obbligo della motivazione costituisce presidio di legalità che impone al giudice di non abdicare al suo dovere principale, connaturale alla sua indispensabile terzietà e funzione di garanzia, di consentire in ogni momento di ripercorrere la via che collega la regola astratta a quella applicata al caso concreto da lui deciso o regolato».

4.2. L'interpretazione sistematica ed il ragionevole dubbio

4.2.1. L'art. 546 cod. proc. pen. va letto unitamente alle norme che si riferiscono alla prova, ai criteri di valutazione ed all'obbligo di motivazione.

In primo luogo, agli artt. 187²² e 192²³ cod. proc. pen.

²² Oggetto della prova

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

²³ Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

Il libero convincimento del giudice nella valutazione della prova legittimamente acquisita, che implica il rifiuto di un sistema fondato sulle prove legali, è collegato alla valutazione della credibilità ed attendibilità della prova ed all'obbligo di motivazione sui risultati acquisiti – cioè su ciò che è emerso - e sui criteri adottati per la valutazione, quali le leggi scientifiche o della logica, le massime di esperienza o quanto altro è servito per ritenere, in base all'analisi delle prove, esistente o inesistente il fatto.

4.2.2. L'art. 546 cod. proc. pen. va interpretato, soprattutto nel rilievo dato alla motivazione sulla prova contraria, anche alla luce della regola di giudizio prevista dall'art. 533 cod. proc. pen.²⁴ del ragionevole dubbio che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza²⁵.

Tale regola di giudizio implica che la condanna sia possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato; il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato impone sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo la giurisprudenza²⁶, il canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese.

Inoltre²⁷, la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato «al là di ogni ragionevole dubbio» implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva.

Afferma Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801, in motivazione, che il «... canone è indissolubilmente collegato al principio della presunzione di innocenza (art. 27 cost.) e il suo ambito di operatività corre tanto sul binario dell'applicazione delle regole di giudizio, che richiedono una corretta declinazione dei principi della grammatica probatoria, quanto su quello dei metodi di accertamento del fatto, che deve ispirarsi al principio di

²⁴ Art. 533. Condanna dell'imputato.

1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.

²⁵ Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025 – 01, secondo cui la modifica dell'art. 533 cod. proc. pen. non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato.

²⁶ così Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 – 15, secondo cui la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica; fattispecie in tema di minaccia a corpo politico, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata in quanto la «veicolazione» della minaccia mafiosa era stata motivata sulla base di assunti descritti come «fondati sulla mera possibilità, pur qualificata, del loro accadimento», in mancanza della prova positiva del fatto medesimo.

²⁷ Così Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 – 01: la Corte ha annullato la sentenza di condanna che da un lato valorizzava una intercettazione telefonica in cui gli interlocutori facevano riferimento alla dazione di una «mazzetta», dall'altro riconosceva che nel lessico usuale dei predetti interlocutori il termine «mazzetta» veniva utilizzato per far riferimento a piccole regalie d'uso tra i membri della loro famiglia, in tal modo non offrendo soluzione certa alla tesi alternativa secondo cui la conversazione in oggetto non era riferita al corrispettivo di un accordo corruttivo.

completezza... la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio appunto del "dubbio", con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni, ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa, o esterni alla stessa, ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica ...».

La regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura* ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana²⁸.

4.2.3. La tesi difensiva deve fondarsi su elementi di prova, cioè su elementi desunti dai dati acquisiti al processo, che non siano meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili.

4.2.4. La violazione della regola di giudizio *de quo* opera in modo differente nel giudizio di legittimità ove non può essere dedotta invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, trattandosi di un'attività preclusa al giudice di legittimità, ma solo evidenziando vizi logici manifesti e decisivi della motivazione.

Nel giudizio di legittimità²⁹, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata: il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo deve fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili.

Secondo la giurisprudenza³⁰, l'introduzione nell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito.

Non ogni «dubbio» sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una «illogicità manifesta», essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrina in modo severo la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo

²⁸ Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 - 01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449 - 01

²⁹ Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01

³⁰ Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801

manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giudiziale giustificativo della condanna.

4.3. Il vizio della motivazione

Il passaggio tra l'art. 546 e la rilevanza nel giudizio di legittimità del ragionevole dubbio porta, inevitabilmente, al collegamento con l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.³¹

4.3.1. Dalla descrizione³² di tale vizio, sempre ribadita³³, si ricavano a contrario gli elementi costitutivi di una motivazione corretta.

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia «effettiva», ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia «manifestamente illogica», perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente «contraddittoria», ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente «incompatibile» con «altri atti del processo» (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

4.3.2. L'omessa motivazione sulla prova contraria si traduce, in relazione al profilo di legittimità, in un vizio di contraddittorietà della motivazione per il travisamento della prova per omissione; parte della giurisprudenza³⁴ limita la sussistenza del vizio della motivazione solo nel caso di decisività della prova contraria o quando il vaglio sulla sua attendibilità non possa comunque essere ricavato *per relationem* dalla lettura della motivazione. Quando, però, la prova contraria sia valutata dal giudice di merito, possono essere fatti valere esclusivamente i vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione.

In tema di reato sessuali, si è affermato³⁵, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, che sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall'imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificare

³¹ Il vizio della motivazione deducibile con il ricorso per cassazione è, così, descritto: e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

³² Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516: La Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

³³ da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 25829 del 06/06/2024, Barreca non massimata.

³⁴ Per Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 – 01, la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc. pen., così come riformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato "per relationem" dalla lettura della motivazione.

³⁵ Sez. 3, n. 20884 del 22/11/2016, dep. 2017, A., Rv. 270123 – 01: In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato, accusato di violenza sessuale, rilevando che la tesi del rapporto sessuale consensuale era stata prospettata dal solo difensore, mentre l'imputato aveva dichiarato invece che il fatto non si era verificato

l'attendibilità di quest'ultima, solo nel caso in cui sia l'imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti, non essendo sufficiente invece una mera prospettazione da parte del suo difensore.

4.4. Omessa valutazione della memoria difensiva

La giurisprudenza ha ormai superato il principio³⁶ secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

È ormai prevalente la tesi³⁷ per cui l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte.

Per altro, l'omessa valutazione della memoria difensiva non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado.

4.5. La mera rassegna delle prove ed il copia e incolla

4.5.1. Il rispetto dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., laddove prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, impone non che il giudice si limiti ad una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo ma che ne proceda, una volta effettuata la sintesi delle prove acquisite, alla valutazione critica, affinché emerga, in modo chiaro, su quale fatto, ritenuto provato, si fonda il ragionamento che è stato seguito e su cui si fonda la decisione³⁸.

Secondo la giurisprudenza³⁹, la motivazione è apparente quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.

³⁶ espresso da Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, dep. 2014, Rv. 259488 – 01, secondo cui l'omessa valutazione della memoria difensiva impedirebbe all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio deliberativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione.

³⁷ Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 – 03; nello stesso Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01.

³⁸ Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753 – 01, secondo cui, la previsione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, impone al giudice di non limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma di sintetizzarne in modo critico i contenuti in modo da rendere comprensibile la base fattuale del suo ragionamento.

³⁹ Così Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 che ha annullato la sentenza di assoluzione che si era limitata ad affermare l'insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa a ritenere provata l'ipotesi accusatoria senza in alcun modo indicare le ragioni alla base della valutazione.

Di conseguenza, si è ritenuto, anche in passato⁴⁰, non adempiuto l'obbligo di motivazione nel caso della mera elencazione delle fonti di prova a carico⁴¹ o della trascrizione delle dichiarazioni testimoniali non accompagnata dalla loro considerazione critica; la sterile rassegna delle fonti di prova concretizza una motivazione apparente.

4.5.2. La tecnica redazionale del c.d. copia e incolla della fonte di prova è legittima se serve per agevolarne la lettura ed evitare il travisamento della prova e se è accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria⁴².

Il requisito dell'autonoma valutazione, previsto a pena di nullità dall'art. 292 cod. proc. pen. per l'ordinanza cautelare, non è previsto dall'art. 546 cod. proc. pen. per la sentenza; la differenza si giustifica perché alla sentenza si giunge dopo il contraddittorio tra le parti.

4.5.3. Ci si è chiesti, però, se una sentenza redatta con la tecnica del «copia e incolla» dell'informativa riepilogativa della polizia giudiziaria, in un giudizio abbreviato, sia rispondente ai parametri ex art. 546 cod. proc. pen.

Per Sez. 2, n. 40149 del 12/07/2022, Dassisti, Rv. 283976 – 01, l'acritica adesione agli atti investigativi può integrare il vizio di motivazione nel solo caso in cui si risolva in una carente giustificazione delle ragioni della decisione. In tal caso, il *copia ed incolla* in tanto può ritenersi legittimo se risponde ai principi della giurisprudenza sulla motivazione *per relationem* in cui il richiamo implica necessariamente una «valutazione esplicitata».

Per la giurisprudenza⁴³, la motivazione «per relationem» di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.

4.5.4. Deve, però, ricordarsi il principio, in tema di giudizio abbreviato, per cui gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria, tra i quali la comunicazione della notizia di reato, o dal pubblico ministero, riproducono, seppure nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e

⁴⁰ Cfr. Sez. 2, n. 43732 del 09/10/2007, Scimone, Rv. 238805 – 01 per cui l'onere di valutazione dei mezzi istruttori e di esposizione dei passaggi logici che fondano il convincimento del giudice non è soddisfatto dalla pedissequa trascrizione delle dichiarazioni testimoniali non accompagnata da una riconsiderazione critica di esse; il principio è stato ripreso da Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Petrone, n.m.

⁴¹ Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322.

⁴² In tal senso Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 – 01.

⁴³ Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 – 01

devono essere valutati liberamente, sulla base dei parametri che regolano l'apprezzamento di tale prova, ove compatibili, in conformità ai criteri generali di valutazione delle prove⁴⁴.

Così, Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv. 283069 – 01, in relazione ad una annotazione di servizio contenente il riconoscimento di un imputato effettuato dalla polizia durante un'attività di osservazione, in cui la Corte ha censurato la valutazione dell'attendibilità della prova fondata sulla fede privilegiata dell'atto e sul rito alternativo prescelto, rilevando che non si era dato conto dei criteri di valutazione adottati e non si era fornita risposta ai rilievi difensivi.

4.5.5. Invece⁴⁵, è stata ritenuta illegittima la motivazione del giudice di appello che si era concretizzata nella pedissequa riproduzione, realizzata mediante il «copia-incolla», di intere pagine dell'ordinanza custodiale e che aveva del tutto trascurato le motivazioni della sentenza di primo grado; tale modello motivazionale non può in nessun modo ricondursi al paradigma della motivazione *per relationem*, perché la motivazione del provvedimento genetico della custodia cautelare non può mai ritenersi congrua rispetto alle esigenze di giustificazione di una sentenza di appello.

In applicazione dei principi esposti, è stata ritenuta apparente la motivazione della sentenza di appello che consisteva nella mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso (*recte*, con l'appello).

Nel giudizio di appello, infatti, è legittima la sentenza motivata *per relationem* alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità⁴⁶.

4.6. Le massime di esperienza

4.6.1. Nel corso dell'esperienza in Corte di cassazione mi ha molto colpito l'uso, spesso improprio e rivelatore di pregiudizi, da parte dei difensori e dei giudici delle cd. massime di esperienza.

⁴⁴ In applicazione di tale principio, Sez. 2, n. 28960 del 10/05/2017, Manca, Rv. 270527 – 01 ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale che aveva valutato, da un lato, pienamente utilizzabile la ricostruzione dei fatti contenuta nella comunicazione della notizia di reato, in quanto riprodotte la testimonianza qualificata dell'ufficiale di polizia giudiziaria, e, dall'altro, inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudiziaria e riprodotte in un verbale di sequestro, poiché ritenute prive del requisito della spontaneità.

⁴⁵ Sez. 3, n. 19633 del 08/02/2022, Magrini, Rv. 283171 – 01.

⁴⁶ Così Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406, che ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che conteneva un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, con la sola indicazione delle pagine in cui la posizione dell'imputato era stata esaminata.

Cfr. anche Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 – 01 che ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice di appello aveva affermato la generica infondatezza dei motivi di impugnazione e si era limitato a richiamare le conclusioni della sentenza di primo grado, in quanto stimate «logicamente e giuridicamente ineccepibili».

Il tema è stato di recente affrontato da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, sul valore probatorio da attribuire all'affiliazione rituale ai fini della sussistenza della condotta di partecipazione⁴⁷.

Secondo la giurisprudenza⁴⁸, le massime di esperienza sono giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi, e vanno distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sull'*id quod plerumque accidit* e, quindi, insuscettibili di verifica empirica.

4.6.2. Nei reati sessuali capita purtroppo di frequente che siano adoperate congetture o pregiudizi nella valutazione della prova dichiarativa della persona offesa.

Parole mirabili sono espresse da pag. 97 della sentenza di Sez. 3, n.5234 del 03/03/2022, S., non massimata:

«... Non sarebbe pertanto giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell'oggettivo contrasto con altre prove testimoniali, soprattutto se provenienti da persone che non hanno assistito al fatto.

Ciò equivarrebbe a introdurre, in modo surrettizio, una gerarchia tra fonti di prova che non solo è esclusa dal codice di rito ma che sottende una valutazione di aprioristica inattendibilità della testimonianza della persona offesa che, come detto, non è ammissibile.

... Non si tratta ... di attribuire alla vittima una patente di credibilità a priori né di imporre un atto di fede nei suoi confronti, quanto, piuttosto, di evitare il rischio del contrario: che si ritenga, cioè, la vittima di reati sessuali mossa sempre da un personale interesse a denunciare il falso, a mentire sull'esistenza dell'atto sessuale e/o sul consenso, sì da trasformare la presunzione di veridicità in presunzione di falsità (o non credibilità) del suo racconto.

Ed è questa presunzione (irragionevole nei suoi fondamenti giuridici) che spesso inquina dibattiti, discussioni, approfondimenti sul tema della credibilità della vittima dei reati sessuali che non hanno eguali in altri campi del diritto penale, sostanziale e processuale, ove raramente si assiste alla idealizzazione della vittima-modello del reato il cui comportamento deve adeguarsi, per essere credibile, a schemi comportamentali predefiniti e astratti, teorizzati da un approccio culturale-morale frutto, a sua volta, di pregiudizi non infrequentemente alimentati dalla personale esperienza di chi è chiamato a scrutinare il racconto della vittima.

Troppo spesso la credibilità della persona offesa risente di questi inaccettabili stereotipi alla luce dei quali si dovrebbe saggiarne la credibilità; il giudizio sulla coerenza (e la credibilità) del

⁴⁷ Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: «Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione».

In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, le Sezioni Unite hanno incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta.

⁴⁸ Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312 - 01

racconto risente allora della (ritenuta) incoerenza devianza del comportamento concretamente tenuto dalla vittima da quello teorizzato in base a "pseudo-massime di esperienza" forgiate su inaccettabili (ed obsoleti) stereotipi "culturali", come se questa Corte di cassazione non avesse mai affermato, per esempio, che i costumi e le abitudini sessuali della vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso ... o non avesse predicato l'irrilevanza dell'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa ... o non avesse da lungo tempo ormai insegnato che il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà ...

Il rischio è che oggetto del processo non sia più il fatto-reato, ma la persona che l'ha subito, che il giudizio si sposti dall'uno all'altra...».

Ricordo, ad esempio, un ricorso⁴⁹ in cui la valutazione dell'inattendibilità della persona offesa da parte della difesa era fondata su inesistenti massime di esperienza, come le reazioni avute in presenza di altre persone (per altro spiegate), o sul dato che una persona riservata non potrebbe riferire un evento traumatico a più persone, o l'aver avuto un percorso di studi normale, come se esistesse una massima di esperienza per cui chi ha subito abusi sessuali non sia più in grado di studiare.

4.6.3. Interessante la casistica in cui la giurisprudenza ha ritenuto erroneamente adoperate le cd. massime di esperienza.

Ad esempio, la Corte⁵⁰ ha annullato la sentenza che aveva ritenuto sufficiente, per configurare il reato di concussione, le «larvate minacce» compiute da operatori di polizia, presentatisi in divisa o con l'auto di servizio presso un luogo di esercizio della prostituzione, così inducendo le vittime a intrattenere con loro rapporti sessuali gratuiti.

Ancora, in tema di furto di un vecchio cartello stradale arrugginito e in disuso, la Corte di cassazione⁵¹ ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per inoffensività del fatto, escludendo che sia massima di comune esperienza l'asserto per cui un tale cartello possa rivestire un interesse storico o artistico.

La Corte⁵² ha annullato la sentenza secondo cui costituisce massima di esperienza conforme al principio di saggezza popolare del «tentar non nuoce» che un avvocato generalmente solleciti i pubblici dipendenti delle cancellerie per ottenere notizie coperte dal segreto d'ufficio.

⁴⁹ Deciso da Sez. 3, n.2784 del 20/12/2023, dep. 2024, G, non massimata.

⁵⁰ Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392 – 06

⁵¹ Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi, Rv. 269998 – 01 che ha affermato che è affetta da vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, fondandosi apparentemente su una massima di esperienza, valorizzi in realtà un mero convincimento soggettivo non acquisito al comune sentire.

⁵² Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145 - 01

La Corte⁵³ ha escluso che sia massima di comune esperienza, ritenendola invece una congettura, che le trattative all'interno di una fiera zootecnica avvengano in maniera tanto concitata da non consentire un minimo di verifica e/o di cautela a fronte di un assegno ricevuto in pagamento da uno sconosciuto.

La Corte di cassazione⁵⁴ ha ritenuto fondata su una congettura la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, dalla mera dichiarazione dell'indagato circa la finalità di uso personale della droga detenuta, aveva desunto sia la volontà di non coinvolgere i fornitori, sia l'esistenza di contatti con la criminalità operante nel settore, che, con le sue dichiarazioni, dimostrava di non voler recidere.

È stata ritenuta una congettura⁵⁵ l'asserzione secondo cui l'autore di un'estorsione non utilizza direttamente o tramite altra persona la propria utenza per effettuare una telefonata estorsiva.

4.7. Scienza privata e percezioni del giudice

Se è del tutto condivisibile che la scienza privata del giudice non rientri fra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, su di essa non si possa fondare il giudizio, segnale, per eventuali rilievi critici, l'orientamento della giurisprudenza che sul riconoscimento dell'imputato, che implica un'attività valutativa, fa riferimento alle «percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti» che sarebbero «dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie». È stata ritenuta corretta la decisione del collegio giudicante che fece ricorso al proprio convincimento sulla conformità della identità dell'imputato, presente al dibattimento, rispetto alle immagini di una persona ripresa da una videoregistrazione⁵⁶.

In un altro caso⁵⁷ è stata ritenuta corretta la valutazione, come prova a carico, del confronto, operato dallo stesso giudice di merito, tra le immagini di videosorveglianza e quelle del cartellino di riconoscimento dell'imputato sul posto di lavoro, da cui si era inferita l'identità del volto dei soggetti effigiati.

4.8. La motivazione in diritto

Quanto alle argomentazioni in diritto, la norma non impone al giudice di merito di fare espresso riferimento ad orientamenti giurisprudenziali, essendo sufficiente la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni rilevanti per la decisione⁵⁸; nel caso in cui sussistano diversi orientamenti giurisprudenziali, è sufficiente che il giudice di merito richiami l'orientamento ritenuto preferibile, senza dover argomentare le ragioni dell'adesione né,

⁵³ Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 – 01.

⁵⁴ Sez. 6, n. 1686 del 27/11/2013, dep. 2014, Keller, Rv. 258135 – 01.

⁵⁵ Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606 – 01

⁵⁶ Così la massima di Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, Galluzzi, Rv. 247826 – 01.

⁵⁷ Deciso da Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo, Rv. 285441 – 01.

⁵⁸ Sez. 3, n. 45606 del 03/10/2013, B., Rv. 257449 - 01

tantomeno, chiarire le ragioni della mancata adesione all'orientamento eventualmente difforme⁵⁹.

4.9. Gli indizi nella giurisprudenza

4.9.1. Secondo la definizione data dalla giurisprudenza⁶⁰, l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.

La «regola metodologica»⁶¹ dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. serve per superare l'ambiguità del singolo indizio, perché se è possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, di norma «il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ...».

La valutazione della prova indiziaria si articola in due distinti momenti⁶²: il primo concerne la valutazione della gravità e della precisione.

4.9.2. Secondo Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017, il primo momento «... è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza...».

Nella prima fase ciascun indizio deve essere singolarmente considerato «onde saggiare la valenza qualitativa individuale», posto che «una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che "più zeri non fanno un'unità", aforisma che il legislatore ha canonizzato nel 2° comma dell'articolo 192 c.p.p.)»⁶³.

4.9.3. Premesso che l'indizio deve consistere in un fatto certo, cioè realmente esistente e non solo verosimile o supposto⁶⁴, in tale fase, deve essere valutata la gravità che «... deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al *thema probandum* ...»; sono gravi gli indizi che presentino una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti»⁶⁵.

⁵⁹ Sez. 3, n. 37182 del 06/10/2020, De Roccis, Rv. 280821 – 01.

⁶⁰ Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191231 – 01

⁶¹ Così Sez. U, Musumeci.

⁶² Una ricostruzione sintetica ed efficace dell'interpretazione della giurisprudenza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. si rinvia in Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 – 01

⁶³ Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230.

⁶⁴ Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02.

⁶⁵ così la sentenza Piras che richiama Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, Bizzantino, Rv. 187113

4.9.4. Secondo la giurisprudenza⁶⁶ per precisione si intende la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile.

La precisione dell'indizio dà conto della direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo, sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile e, perciò, non equivoci.

4.9.5. Il secondo momento è costituito dall'esame globale e unitario che deve tendere «... a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto»⁶⁷.

Il requisito della concordanza, che segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, consiste nel confronto tra gli indizi per verificare se sul piano logico essi convergano o divergano.

Concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro⁶⁸.

La valutazione complessiva degli indizi deve poi essere effettuata sulla base della regola dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*⁶⁹.

Nelle slide si pongono due casi pratici⁷⁰: ragioniamo insieme.

5. Il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati

5.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza⁷¹, la mancata menzione nel dispositivo degli articoli di legge applicati non è causa di incompletezza dello stesso e, conseguentemente, di nullità della sentenza, essendo gli stessi desumibili dalla motivazione.

5.2. La norma fa riferimento al dispositivo letto in udienza, che è poi trascritto nella sentenza, salvo nel caso della cd. motivazione contestuale.

Il contenuto che deve avere il dispositivo si evince dagli artt. 529-543 cod. proc. pen.

5.3. La totale mancanza del dispositivo letto all'esito della camera di consiglio determina la nullità⁷² o l'inesistenza⁷³ della decisione; tale omissione non può essere integrata mediante la procedura della correzione degli errori materiali.

⁶⁶ Cfr. la citata sentenza Piras

⁶⁷ Così Sez. U. Musumeci

⁶⁸ Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597

⁶⁹ Secondo la sentenza Piras che «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana».

⁷⁰ Per il secondo caso, cfr. l'all.3.

⁷¹ Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, S., Rv. 278392 – 09

⁷² Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, Ortolano, Rv. 284053 – 01

⁷³ Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, Ortolano, Rv. 284053 – 01

5.3.1. Ad esempio, è stata ritenuta⁷⁴ sussistente la nullità nel caso dell'omissione, nel dispositivo della sentenza, di qualsiasi pronuncia nei confronti di alcuni tra gli imputati: è stato dichiarato abnorme il provvedimento di correzione dell'errore materiale adottato dal presidente del collegio giudicante e non dall'intero collegio e senza il rispetto del contraddittorio secondo quanto previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.

5.3.2. O ancora⁷⁵, nel caso della mancata determinazione della pena nel dispositivo che affermi la penale responsabilità dell'imputato, trattandosi di omissione insuscettibile di essere integrata nelle fasi successive; si è rilevato che elemento essenziale del dispositivo contenente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, anche nel caso di sentenza con motivazione contestuale, è la determinazione della pena che costituisce parte integrante della pronuncia di condanna, tenuto conto che l'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. dispone che il giudice con la sentenza di condanna «applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso per cassazione del Procuratore Generale, ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza del giudice di pace priva della statuizione sulla condanna.

Nel caso, invece, di impugnazione da parte del Procuratore Generale della sentenza di primo grado priva della pena nel dispositivo ma presente nella motivazione della sentenza, si è ritenuto che la Corte di appello possa riproporre la motivazione sulla pena del giudice di primo grado, condividendola, ed indicare la misura della pena corrispondente nel proprio dispositivo; nel caso in esame, non trova, infatti, applicazione l'art. 604, cod. proc. pen., che prevede tassativamente le ipotesi di annullamento con rinvio del giudice di appello, tra le quali non rientra la descritta discrasia tra motivazione e dispositivo⁷⁶.

5.4. La nullità della sentenza è stata ritenuta anche nel caso dell'omissione, nel dispositivo letto in udienza e riprodotto in calce alla motivazione, del nominativo di uno degli imputati, su cui, in sostanza, è mancata la decisione finale e ciò anche se nella motivazione della sentenza la posizione di tale imputato sia stata esaminata e argomentata⁷⁷.

5.5. È stata qualificata inesistente⁷⁸ la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato; si è ritenuto che il vizio, rilevabile d'ufficio, sia insuscettibile di essere sanato dal giudicato.

⁷⁴ Sez. 6, n. 705 del 19/02/1997, Papi, Rv. 208108 - 01

⁷⁵ Sez. 1, n. 16627 del 28/02/2022, Pavittar, Rv. 283062 - 01

⁷⁶ Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273636 - 01

⁷⁷ cfr. Sez. 1, n. 13559 del 12/03/2009, Matarese, Rv. 243141 - 01 con riferimento alla sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna nei confronti dell'imputato il cui nominativo non era stato indicato nel dispositivo letto in udienza.

⁷⁸ nel caso esaminato, Sez. 2, n. 42331 del 28/09/2023, Higgon, Rv. 285329, ha accolto il ricorso della parte civile ed ha annullato la sentenza agli effetti civili sul rilievo che i giudici di primo e di secondo grado avevano omesso di statuire in relazione a un capo di imputazione, così determinando la definitività della sentenza agli effetti penali, in assenza di proposizione di ricorso da parte del pubblico ministero.

Cfr. anche Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Ammendola, Rv. 271710 - 01, secondo cui la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato è inesistente; detto vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato.

5.6. Invece, l'omessa trascrizione, sull'originale della sentenza, del dispositivo letto in udienza, non integrando la nullità di cui all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., può essere ovviata con la procedura della correzione degli errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di mera omissione grafica da parte dell'estensore del provvedimento⁷⁹.

5.7. Non sussiste⁸⁰, invece, la nullità della sentenza, ove l'indicazione del termine per il deposito della motivazione, che rileva al fine della determinazione della decorrenza del termine per impugnare, sia contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non nel testo della sentenza dopo la redazione della motivazione.

L'omissione di tale dato può, però, indurre in errore le parti ed i giudici delle impugnazioni sulla tempestività delle stesse impugnazioni, sicché è indubbiamente preferibile indicare anche nel dispositivo inserito alla fine della motivazione il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

5.8. La prevalente giurisprudenza afferma che il contrasto tra il dispositivo e la motivazione, se non determina nullità della sentenza, si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo.

Tale principio, però, è stato affermato non in termini assoluti poiché si è precisato che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità del caso posto all'attenzione del giudice di legittimità⁸¹, come nel caso in cui vi sia un errore materiale nel dispositivo⁸²; la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non essendo assoluta, va temperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso⁸³.

Afferma Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 – 04, in motivazione, che «... la regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non può essere derogata, quando non emerga un errore materiale del dispositivo obiettivamente rilevabile dagli atti, e, inoltre, da questo, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, discenda un risultato più favorevole per l'imputato. Ed infatti, la possibilità di modificare con la motivazione il dispositivo, anche quando questo non è inficiato da errori materiali obiettivamente rilevabili dagli atti, determinerebbe la sostanziale vanificazione sia della regola della immediatezza della deliberazione subito dopo la chiusura del dibattimento, sia della fondamentale funzione di garanzia che questa regola assume per l'imputato»⁸⁴.

⁷⁹ Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, Ortolano, Rv. 284053 – 01

⁸⁰ Sez. 3, n. 42452 del 07/05/2015, Del Rosario, Rv. 265500 – 01

⁸¹ così Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375 – 01

⁸² Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 – 04

⁸³ Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 – 01: nel caso esaminato, nel dispositivo era stata omessa la statuizione di concessione della sospensione condizionale della pena mentre nella motivazione erano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione del beneficio.

⁸⁴ Nel caso esaminato, il dispositivo letto in udienza riportava una pena inferiore a quella indicata nel dispositivo inserito in calce alla motivazione della sentenza che era coerente con quest'ultimo dispositivo, non con quello letto in udienza, senza specificare in alcun modo se vi fosse stato un errore materiale nella sua redazione.

5.9. Va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza Armati⁸⁵ hanno affermato che, in tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di errore materiale suscettibile di correzione.

Per le Sezioni Unite sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta.

Di conseguenza, si è affermato⁸⁶ che non è rettificabile con la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia ommesso di pronunciare l'assoluzione per uno dei reati contestati nell'imputazione; si è, altresì, ritenuto⁸⁷ che l'omessa irrogazione di una pena prevista dalla legge nel dispositivo di una sentenza di condanna integri un errore di diritto e non un errore materiale; tale errore non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. o attraverso la motivazione della sentenza medesima: si concretizza, in tal caso, una ipotesi di incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, a norma dell'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen.

5.10. La Corte di cassazione ha fatto applicazione dell'art. 619 cod. proc. pen., anche nel caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, nel caso di errore materiale contenuto nel dispositivo.

Si è, così, affermato⁸⁸ che nel caso in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.

⁸⁵ Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 – 01: nel caso esaminato, antecedente all'introduzione dell'art. 625-bis cod. proc. pen. sul ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di una sentenza di legittimità che sollecitava la Corte di cassazione ad una rinnovata ricognizione di alcune deduzioni difensive il cui esame era stato asseritamente ommesso in sede di decisione del ricorso, comportando inevitabilmente tale rivalutazione la modificazione essenziale o la sostituzione del provvedimento.

⁸⁶ Sez. 3, n. 11047 del 13/12/2016, dep. 2017, Bonaiuto, Rv. 269172 – 01: tale lacuna determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, attenendo alla definizione di un capo della sentenza in ordine al quale si è costituito il rapporto processuale.

⁸⁷ Così Sez. 3, n. 19537 del 10/02/2015, Attardi, Rv. 263638, che ha annullato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva inflitto, per il reato di violazione di sigilli, la pena pecuniaria, che il giudice di primo grado aveva ommesso di irrogare in dispositivo ed aveva poi determinato in motivazione, dando atto che tale sanzione non era stata indicata in dispositivo per mero errore materiale.

⁸⁸ Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 – 01

Si è, però, precisato⁸⁹ che nel caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza e di prevalenza della motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ove ricorra una delle ipotesi tipizzate da tale disposizione, disponendo, diversamente, l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio, a seconda che si renda o meno necessario un intervento valutativo di merito.

6. La data e la sottoscrizione del giudice

La mancanza sottoscrizione della sentenza è causa di nullità che impone, da parte della Corte di cassazione⁹⁰, l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti; secondo parte della giurisprudenza, per la celebrazione di un nuovo giudizio, e non al solo fine di integrare la relativa omissione⁹¹.

Non sussiste⁹² la nullità – ma un mero errore materiale – nel caso in cui il dispositivo letto in udienza sia corretto mentre quello riportato in sentenza sia stato erroneamente sottoscritto.

Perugia, il 15.7.2024.

Dott. Luca Semeraro


⁸⁹ Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331 – 01: nel caso esaminato la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello nella parte in cui aveva denegato la sospensione condizionale della pena, erroneamente non riconosciuta nel dispositivo della sentenza di primo grado, e ha disposto il beneficio sulla base degli accertamenti in fatto risultanti dalla relativa motivazione.

⁹⁰ Sez. 1, n. 49596 del 20/10/2022, Cimalà, Rv. 284347 – 01

⁹¹ Così Sez. 3, n. 40025 del 13/10/2011, Q.H., Rv. 250872 – 01; Per Sez. 2, n. 10529 del 25/01/2023, Rv. 284442 – 01, la nullità ha natura relativa ed è sanabile con la nuova redazione della motivazione e con la nuova sottoscrizione della sentenza.

⁹² Cfr. Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020, Frongia, Rv. 278119 – 01 secondo cui, in tema di requisiti della sentenza, non determina nullità, ma un mero errore materiale correggibile, riferito a una diversità esteriore del documento, la sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di un magistrato diverso da quello che ha partecipato al giudizio, ha concorso alla decisione e ha sottoscritto il dispositivo, riportato in maniera conforme nel testo finale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'erronea sottoscrizione non determina nullità, in quanto risulta rispettato il principio di immediatezza, in base al quale alla deliberazione devono concorrere gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e non risulta violata la previsione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che la sentenza è nulla solo se priva della sottoscrizione del giudice).

Indice

	Pag.
1. Premessa	1
2. L'imbuto.	2
3. I requisiti formali della sentenza	3
4. La lett. e) dell'art. 546 cod. proc. pen.	6
4.1. La <i>ratio</i>	
4.2. L'interpretazione sistematica ed il ragionevole dubbio	7
4.3. Il vizio della motivazione	10
4.4. Omessa valutazione della memoria difensiva	11
4.5. La mera rassegna delle prove ed il copia e incolla	
4.6. Le massime di esperienza	13
4.7. Scienza privata e percezioni del giudice	16
4.8. La motivazione in diritto	
4.9. Gli indizi nella giurisprudenza	17
5. Il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati	18
6. La data e la sottoscrizione del giudice	22